

mediante un veicolo caricato sulla nave senza scarico degli animali — Mancata menzione, sul ruolino di marcia, degli orari in cui gli animali trasportati sono stati effettivamente alimentati ed abbeverati durante il viaggio

Dispositivo

- 1) L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.
- 2) Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48.
- 3) Un ruolino di marcia contenente un'annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l'autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall'esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un'incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all'esportazione.

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal — Regno Unito) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law

(Causa C-303/06) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Artt. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a), e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) — Discriminazione diretta fondata sulla disabilità — Molestie motivate dalla disabilità — Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile — Inclusione — Onere della prova)

(2008/C 223/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal

Parti

Ricorrente: S. Coleman

Convenute: Attridge Law, Steve Law

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Employment Tribunal — Interpretazione degli artt. 1 e 2, paragrafi 2(a) e 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Portata della nozione di handicap — Possibilità di estenderla ad una persona che abbia uno stretto rapporto con una persona disabile e che sia stata discriminata a causa di tale rapporto — Lavoratrice dipendente che alleva da sola un bambino disabile

Dispositivo

- 1) La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato al detto art. 2, n. 2, lett. a).

2) La direttiva 2000/78 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 3, devono essere interpretati nel senso che il divieto di molestie ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora sia accertato che il comportamento indesiderato integrante le molestie del quale è vittima un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, è connesso alla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto comportamento viola il divieto di molestie enunciato al detto art. 2, n. 3.

(¹) GU C 237 del 30.9.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) —
ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano**

(Causa C-347/06) (¹)

(Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE — Concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas — Direttiva 2003/55/CE — Cessazione anticipata al termine di un periodo di transizione — Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

(2008/C 223/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrente: ASM Brescia SpA

Convenuto: Comune di Rodengo Saiano

Nei confronti di: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del Gas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 86, n. 1, CE e dell'art. 23, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Proroga automatica delle concessioni relative alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas

Dispositivo

1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato

interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale. Stanti tali premesse, si deve altresì ritenere che nemmeno l'art. 10 CE e il principio di proporzionalità ostino ad una normativa di questo tipo.

2) Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86, n. 1, CE non ostano a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale, purché tale prolungamento possa essere considerato necessario al fine di permettere alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico.

(¹) GU C 281 del 18.11.2006.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 luglio 2008
— Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/
Commissione delle Comunità europee, Independent Music
Publishers and Labels Association (Impala, associazione
internazionale), Sony BMG Music Entertainment BV**

(Causa C-413/06 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentrazione di imprese — Joint venture Sony BMG — Ricorso contro l'annullamento di una decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune un'operazione di concentrazione — Sindacato giurisdizionale — Portata — Criteri in materia di prova — Funzione della comunicazione degli addebiti — Rafforzamento o costituzione di una posizione dominante collettiva — Motivazione delle decisioni che autorizzano un'operazione di concentrazione — Impiego di informazioni riservate)

(2008/C 223/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bertelsmann AG (rappresentanti: P. Chappatte e J. Boyce, solicitors), Sony Corporation of America (rappresentanti: N. Levy, barrister, R. Snelders, avocat, e T. Graf, Rechtsanwalt)